# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2880

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FALCIER, RIGHI, AZZOLINI, BIANCHINI, ROSSATTINI, ORSENIGO**

*Presentata il 16 maggio 1985*

## Disciplina della professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Pressoché sconosciuta fino a circa trent'anni or sono, la professione di tecnico di laboratorio biomedico è stata ufficializzata forse per la prima volta nei decreti delegati conseguenti alla cosiddetta riforma ospedaliera del 1968, ma a tutt'oggi non ha ancora trovato un chiaro e preciso inquadramento professionale, come hanno invece ottenuto altre similari professioni della sanità.

Eppure il tecnico di laboratorio ha assunto un'importanza via via crescente in questi ultimi anni, tanto da costituire oggigiorno la struttura portante dei laboratori biomedici, nei quali l'evoluzione scientifica – che ha assunto talora ritmi vertiginosi – ha imposto la suddivisione del lavoro per settori, moltiplicando la necessità e le responsabilità dei tecnici.

Evoluzione che, oltretutto, ha determinato la rapida obsolescenza dell'originario bagaglio scolastico dei tecnici, imponendo loro un incessante od oneroso aggiornamento culturale, che per altro ne ha elevato notevolmente la statura professionale all'interno del servizio.

La sempre più massiccia introduzione, nei laboratori diagnostici, di sofisticati analizzatori elettronici automatici ha imposto l'acquisizione di specifiche specializzazioni da parte dei tecnici, sui quali soli grava

oramai la responsabilita gestionale delle dette apparecchiature, dalle quali dipendono in misura massiccia i risultati delle analisi

Appaiono, pertanto, maturi i tempi per conferire una maggior dignità alla professione di tecnico di laboratorio biomedico, ma nel contempo richiedere anche una più puntuale ed elevata preparazione di base Si ritiene che il tecnico – come avviene nella maggior parte degli altri paesi d'Europa – debba essere in grado di assumere la responsabilità di molte attivita compiute nei laboratori, sia ospedalieri sia extra ospedalieri, lasciando ai medici, ai biologi ed ai chimici laureati le funzioni proprie della qualifica, senza imputare loro ufficialmente l'esecuzione e la responsabilita di atti tecnici di fatto sempre compiuti dai collaboratori non laureati

La formazione attuale del tecnico di laboratorio ha le origini più diverse, attendendosi da decenni una razionale e univoca disciplina normativa della materia Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130 – che per primo ufficializzo nell'ambito della sanità pubblica, la qualifica di tecnico di laboratorio – all'articolo 132 ammetteva ai concorsi ospedalieri per detta qualifica i seguenti titoli di studio e cio « fino a quando non saranno emanate norme legislative riguardanti l'ordinamento delle scuole di formazione professionale di alcune categorie di personale sanitario e tecnico »

diploma di scuola speciale universitaria alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado,

titolo acquisito a seguito di concorso ospedaliero svolto ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n 1631,

titolo di perito chimico ed orientamento analitico integrato da certificato di corso ospedaliero di perfezionamento per tecnico di laboratorio medico,

titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico

Appare di tutta evidenza, dall'elencazione sopra riportata, la necessità di ridisciplinare la materia

Si ritiene che le conoscenze tecnico-scientifiche oggi richieste al tecnico di laboratorio esigano un titolo di studio e professionale specifico, comunque a livello di diploma universitario

L'esigenza maturata a livello sia ospedaliero sia extra ospedaliero in questi ultimi vent'anni consiglia di richiedere al futuro tecnico il diploma di perito chimico – come titolo base – ed un successivo corso biennale di natura e competenza universitaria, – ma effettuabile anche presso qualificate sedi ospedaliere – al termine del quale conseguire il diploma di « tecnico di laboratorio biomedico »

Ovviamente con la più precisa definizione del titolo di studio e della professionalita del tecnico di cui trattasi, occorre anche puntualizzare le sue competenze, condizione necessaria, oltretutto, per una attendibile quantificazione del personale dei laboratori pubblici, oggi frequentemente ritenuti dotati di un eccesso di laureati e carenti invece di idonei tecnici analisti

Come corollario di quanto sopra esposto discende anche l'opportunità di costituire un collegio professionale – a base provinciale o interprovinciale – per tali operatori della sanità, atto a conferire loro una nuova e più adeguata dignità professionale, assicurando così un autogoverno della categoria idoneo a garantire anche la serietà comportamentale dei singoli iscritti

Per le sopraillustrate motivazioni, si sottopone alla vostra attenzione la seguente proposta di legge

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il diploma di tecnico di laboratorio biomedico si consegue presso le scuole universitarie dirette a fini speciali, istituite presso le facoltà di medicina e chirurgia o di biologia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

La scuola universitaria per tecnici di laboratorio biomedico ha durata biennale ed il relativo piano di studi è stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità e tenute presenti le direttive CEE in materia.

Alla scuola universitaria per tecnici di laboratorio biomedico si accede con il possesso del diploma di perito chimico ad orientamento analitico od altro diploma equipollente.

ART. 2.

Le mansioni del tecnico di laboratorio biomedico operante nell'ambito del servizio sanitario nazionale o in laboratori privati di analisi sono le seguenti:

*a*) assumere, sulla base di protocolli standardizzati, la specifica responsabilità tecnico-gestionale dell'intero *iter* analitico degli esami clinici anche con l'utilizzazione di apparecchiature scientifiche relative ai settori di chimica clinica, tossicologia, ematologia, immunoematologia, immunologia, riadioimmunologia, sierologia, microbiologia, virologia, istologia, citologia, microscopia;

*b*) eseguire prelievi di sangue capillare e venoso o di altro materiale biologico compatibilmente con il reperimento immediato della presenza medica;

*c*) compiere il lavoro di *screening* di preparati e di materiali biologici diver-

si, dando relativamente a tali esami l'interpretazione definitiva sui campioni che rientrano nei limiti normali e quella preliminare sui campioni abnormi da sottoporre al responsabile dell'unità operativa cui compete la diagnosi conclusiva;

*d*) mantenere attivo il controllo statico di qualità in riferimento alle analisi affidate e il controllo statico dell'andamento epidemiologico nosocomiale;

*e*) partecipare, nell'ambito del lavovo di *équipe*, alla standardizzazione di nuove metodiche in base alle necessità di aggiornamento delle stesse;

*f*) provvedere alla trasmissione anche computerizzata dei dati analitici.

ART. 3.

In ogni provincia è istituito il collegio dei tecnici di laboratorio biomedico, cui si applicano le disposizioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Ove il numero degli aventi diritto alla iscrizione residenti nella provincia risulti esiguo, il Ministro della sanità, su segnalazione del prefetto, può disporre che un collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime, designandone la sede.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i prefetti nominano una commissione straordinaria composta di tre membri, scelti fra gli aventi diritto all'iscrizione al collegio, con l'incarico di amministrare il collegio medesimo fino alla elezione del consiglio direttivo. Tale elezione ha luogo entro sei mesi dalla nomina della commissione.

ART. 4.

Le scuole universitarie per tecnico di laboratorio biomedico di cui al precedente articolo 1 devono essere attivate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, distribuite sul territorio nazionale in numero sufficiente alle esigenze del servizio sanitario.

Il numero e la sede delle scuole sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con quello della sanità e sentito il parere del Consiglio superiore della sanità.

Entro il quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge è soppresso ogni tipo di scuola o di corso comunque finalizzato alla preparazione di tecnici di laboratorio di analisi biomediche.

ART. 5.

In sede di prima applicazione della presente legge possono chiedere l'iscrizione al collegio dei tecnici di laboratorio biomedico tutti coloro che sono iscritti nei ruoli nominativi regionali della sanità nel profilo del personale tecnico-sanitario quali tecnici di laboratorio, a condizione che siano in possesso del diploma di perito chimico o che abbiano frequentato specifiche scuole o corsi di formazione professionale ufficialmente riconosciuti, di durata almeno biennale, con superamento di esame finale.

Possono, altresì, chiedere l'iscrizione al collegio coloro che, pur non essendo iscritti nei ruoli nominativi suddetti, siano in possesso dei titoli di cui al comma precedente e dimostrino di aver lavorato per almeno un biennio presso laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche pubblici o privati riconosciuti.

Le iscrizioni al collegio ai sensi del comma precedente possono essere ricevute sino allo scadere del quarto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.